



Regolamento sui criteri e modalità per gli interventi in materia di assistenza sociale

approvato con atto consiliare n. 71 del 14/06/1996
modificato con atto consiliare n. 45 del 27/06/2007

REGOLAMENTO SUI CRITERI E MODALITA' PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Capo I° Principi generali

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Piove di Sacco, nell'esercizio delle funzioni di competenza in materia di assistenza sociale, si propone di individuare criteri oggettivi di riferimento che consentano un corretto rapporto tra i cittadini utenti e l'Istituzione e favoriscano nel contempo la unificazione degli interventi sulla base della risposta al bisogno reale.
2. Nel Comune di Piove di Sacco tali interventi sono proposti e gestiti dal Settore dei Servizi Sociali (da ora indicato alternativamente come Servizio o Settore).

Art. 2 - Oggetto

1. Il Servizio mira, attraverso la predisposizione di varie tipologie di interventi:
 - a) alla prevenzione e alla progressiva riduzione del bisogno assistenziale mediante l'analisi e la rimozione, quando possibile, delle cause che l'hanno provocato;
 - b) a consentire al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a se stesso;
 - c) a promuovere l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche;
 - d) favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari in grado di concorrere all'autonomia della persona.

Art. 3 - Destinatari

1. Possono usufruire delle prestazioni dei servizi sociali, secondo le modalità ed i limiti indicati nel presente regolamento:
 - i cittadini residenti nel Comune;
 - le persone di passaggio che evidenzino difficoltà a raggiungere la propria destinazione.
2. Qualora l'interessato, pur in assenza di provvedimenti della competente autorità giudiziaria, risulti non essere in grado di sottoscrivere le previste domande e dichiarazioni, ed inoltre non vi siano familiari che provvedano in sua vece, l'assistente sociale ne darà conto nella pratica ed avvierà di propria iniziativa le procedure per l'erogazione dei servizi ritenuti necessari.

Art. 4 - Personale

1. Il Servizio si avvale di personale, proprio od in convenzione, professionalmente qualificato.
2. L'Assistente Sociale svolge i seguenti compiti:
 - a) effettua colloqui in ufficio, accertando le difficoltà e proponendo le prime azioni di intervento;
 - b) esprime parere obbligatorio ai fini dell'ammissione ai servizi, sulla base dell'esame della documentazione idonea a comprovare le condizioni effettive della persona e/o del nucleo familiare, ivi comprese le condizioni socio-ambientali ed abitative;
 - c) previa visita domiciliare, quando necessaria, individua le modalità di intervento idoneo al caso prospettato, programmando modi, tempi e tipologie delle prestazioni, ruolo e compiti delle eventuali figure professionali appartenenti ad altri servizi;
 - d) effettua periodiche visite al domicilio per la verifica del programma di intervento;

- e) coordina l'attività di tutto il personale coinvolto nell'intervento, per garantire lo svolgimento e la continuità del servizio;
 - f) indice periodiche riunioni del personale per l'analisi e la verifica degli interventi attuati e da attuare e promuove occasioni di aggiornamento;
 - g) accerta il regolare svolgimento del servizio, tiene i registri, gli archivi e la documentazione relativa ed esprime parere sulle richieste di ferie, permessi, ecc. del personale addetto all'assistenza domiciliare, valutate le esigenze del servizio;
 - h) sottopone al Dirigente le proposte utili al funzionamento dei servizi e riferisce periodicamente sull'andamento generale;
 - i) tiene i rapporti con i servizi sanitari, assistenziali ed educativi sollecitandone eventualmente gli interventi in azioni complementari a quelli erogati dal Comune.
3. L' Addetto all'assistenza è un operatore dell'area socio-assistenziale che, in base a una specifica formazione, è preposto a livello domiciliare, sulla base di un programma concordato con l'Assistente sociale, allo svolgimento di una serie di attività integrate che si qualificano come:
- aiuto diretto alla persona;
 - cura e governo della casa;
 - igiene e cura personale;
 - collaborazione con l'ambiente esterno per la vita di relazione della persona;
 - supporto con valenza educativa, in sostituzione temporanea di componenti del nucleo familiare, in presenza di minori (allontanamento, ospedalizzazione, decreto di affido, carcerazione, ecc.) al fine di favorire l'autonomia dell'utente e/o del nucleo nel proprio ambiente di vita, nel rispetto della sua autodeterminazione e al fine di ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione.
4. L'Educatore Professionale, qualora previsto, assicura l'assistenza domiciliare, nelle forme più qualificate afferenti la sfera educativa ed interrelazionale, ai minori e alle famiglie a rischio, e può essere impiegato anche in attività di animazione.
5. Il Personale Amministrativo provvede all'esame dei documenti per l'accertamento del reddito curando l'iter burocratico connesso ad ogni compito contabile ed amministrativo collegato all'organizzazione del servizio.

Art. 5 - Requisiti professionali e formazione permanente

1. Al personale è richiesta una preparazione e una formazione specifica relativa al lavoro da svolgere. L'aggiornamento professionale del personale in servizio dovrà essere assicurato anche mediante la partecipazione ad appositi corsi, organizzati dalla Regione o da altri enti.
2. Anche il personale convenzionato è tenuto al rispetto di quanto sopra indicato.

Art. 6 - Tipologie di intervento

1. Il Servizio eroga principalmente le seguenti prestazioni:
 - 1) assistenza domiciliare
 - 2) contributi economici
 - 3) assistenza alloggiativa
 - 4) ricoveri in istituti
 - 5) organizzazione di soggiorni climatici
 - 6) interventi abitativi.

Capo II° Servizio di assistenza domiciliare

Art. 7 - Obiettivi specifici

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) persegue il fine di:
 - a) consentire al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di

provvedere completamente a sé stesso, senza poter contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare; l'aiuto potrà essere rivolto al familiare pesantemente coinvolto nell'assistenza ad una persona non-autosufficiente;

- b) favorire le dimissioni da ospedali o istituti;
- c) evitare ricoveri in istituti o spedalizzazioni qualora non siano strettamente indispensabili;
- d) favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari presenti nel territorio in grado di concorrere all'autonomia della persona.

Art. 8 - Condizioni soggettive

- 1. Possono usufruire del S.A.D. tutti i cittadini residenti, anziani e non, che:
 - a) si trovino in stato di malattia o invalidità, che comporti la necessità di aiuto da parte di altre persone, per un periodo più o meno lungo;
 - b) non dispongano di sufficiente assistenza familiare;
 - c) vivano in famiglia ma con grave situazione di disagio;
 - d) si trovino in particolari condizioni di bisogno temporaneo, in attesa di inserimento presso Case di riposo od altri Istituti.

Art. 9 - Organizzazione del servizio

- 1. L'organizzazione del servizio si articola e si sviluppa attraverso gli uffici del Settore Servizi Sociali e si avvale di personale:
 - b) tecnico, per l'organizzazione e il coordinamento;
 - c) amministrativo, per lo svolgimento delle procedure burocratiche;
 - d) ausiliario proprio o in convenzione, per lo svolgimento delle specifiche mansioni di assistenza domiciliare.

Art. 10 - Prestazioni

- 1. Le prestazioni del S.A.D. vengono descritte nello specifico mansionario che si allega al presente regolamento come parte integrante dello stesso (Alleg. A).
- 2. Possono inoltre essere previste forme di prestazioni complementari, anche in collaborazione con altri servizi e/o strutture, quali:
 - servizio di lavanderia
 - pasti caldi
 - telesoccorso
 - pedicure
 - pronto intervento (a supporto e integrazione con altri Enti a tutela di utenti a grave rischio sociale privi di sostegno familiare)
 - accompagnamento, ecc.

Art. 11 - Carattere delle prestazioni

- 1. Le prestazioni del S.A.D. devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarietà e specificità.
- 2. L'intervento, inteso come tipologia delle prestazioni, durata delle stesse e frequenza, dovrà soddisfare le necessità del richiedente per il tempo indispensabile a superare le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.
- 3. L'intervento è previsto anche nel caso di presenza di familiari, parenti e/o collaborazioni private al fine di concorrere al raggiungimento di un grado soddisfacente di autonomia della persona.
- 4. L'esercizio delle attività assistenziali deve tendere alla massima attivazione delle capacità potenziali residue della persona assistita o del nucleo, evitando che le prestazioni si sostituiscano ad attività che gli interessati, sia pur con un certo sforzo, siano in grado di svolgere direttamente o con l'aiuto dei familiari.

5. Le prestazioni, con il concorso di eventuali interventi di altri servizi, tendono ad evitare ricoveri non strettamente necessari in ospedale e/o in strutture residenziali di altro tipo, o sono integrative in caso di permanenze temporanee dell'utenza in strutture protette.

Art. 12 - Assistenza domiciliare integrata

1. Si rivolge a soggetti di qualsiasi età aventi necessità di assistenza domiciliare di tipo sanitario e socio-assistenziale. Si caratterizza, pertanto, con l'esigenza di un complesso di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali rese a domicilio in forma integrata, secondo piani individuali programmati con la partecipazione di tutte le figure professionali interessate al caso.
2. La componente socio-assistenziale contribuisce con:
 - l'addetto all'assistenza (aiuto domestico, igiene della persona, ecc.);
 - l'assistente sociale per le funzioni di collegamento e coordinamento con gli altri servizi;
 - eventuali servizi di supporto (pasti a domicilio, lavanderia, telesoccorso, ecc.).
3. La parte sanitaria viene svolta dall'U.L.S.S. con personale proprio o in convenzione.

Art. 13 - Requisiti per l'ammissione al servizio

1. I requisiti per l'ammissione al S.A.D. sono:
 - a) assenza o carenza familiare determinante stati di solitudine e isolamento;
 - b) stato di malattia o invalidità che comporta la perdita totale dell'autosufficienza dell'utente temporaneamente o permanentemente, con assistenza dei familiari;
 - c) stati particolari di bisogno o di necessità;
 - d) presenza di difficoltà socio-educative in nuclei con minori o soggetti deboli.

Art. 14 - Procedure per l'accesso al servizio

1. Il Settore predispose ed aggiorna l'elenco nominativo delle istanze tese ad ottenere il S.A.D. sulla base dell'ordine cronologico di presentazione. Sulla formazione di questo elenco viene annualmente presentata relazione alla Giunta comunale, con allegato il resoconto per la Regione Veneto ai fini dei previsti contributi, per l'approvazione.
2. L'erogazione delle prestazioni deve avvenire nel rispetto della graduatoria; eventuali deroghe possono essere possibili unicamente sulla base di motivato parere circa l'urgenza e la gravità del caso, espresso con relazione dell'Assistente Sociale e sottoscritta dal Dirigente.

Art. 15 - Modalità di erogazione

1. La domanda di ammissione al S.A.D. deve essere compilata su apposito modulo e corredata da idonea certificazione medica e/o relazioni attestanti le situazioni di disagio psico-sanitario emessi da Enti autorizzati, e dalla documentazione idonea a comprovare il reddito posseduto dal nucleo familiare.
2. La procedura per l'ammissione si articola come segue:
 - a) visita domiciliare dell'Assistente Sociale per una verifica dei bisogni e delle modalità di intervento;
 - b) compilazione della scheda da cui si rilevi la situazione globale dell'interessato, sotto il profilo sanitario, ambientale, sociale, psicologico ed assistenziale;
 - c) acquisizione della documentazione concernente il reddito per le determinazioni di competenza;
 - d) comunicazione all'utente di accettazione della richiesta;
 - e) avvio del servizio secondo un piano di lavoro concordato con l'Assistente Domiciliare e l'utente e dallo stesso sottoscritto.
3. La erogazione del servizio sarà subordinata alla gravità della situazione evidenziata, tenuto conto anche dell'ordine cronologico delle richieste e delle condizioni economiche dell'utente, assicurando una scala di priorità per le fasce più deboli che non potrebbero accedere a servizi alternativi privati.

4. L'erogazione deve essere comunque concordata con l'utente, cui verranno illustrate le finalità ed i limiti del servizio stesso, mediante la consegna del mansionario e di uno stralcio di regolamento attinente ai doveri ed ai diritti dell'utenza.

Art. 16 - Rapporto tra il personale e i destinatari del servizio

1. I rapporti tra il personale ed i destinatari del S.A.D. devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e dignitoso e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Art. 17 - Diritti e doveri dell'utenza

1. Per un migliore svolgimento del servizio l'utente deve attenersi a quanto segue:
 - a) confermare le prestazioni che gli vengono erogate, firmando su apposito modulo;
 - b) avvertire l'Assistente Sociale e, in caso di sua assenza, l'Assistente Domiciliare nei casi di temporanea assenza dal proprio domicilio;
 - c) non chiedere al personale prestazioni fuori orario (anche a pagamento) né prestazioni non previste dal mansionario;
 - d) non interpellare privatamente il personale al proprio domicilio.
2. Eventuali reclami inerenti al servizio ed al personale addetto devono essere presentati per iscritto ed indirizzati al Sindaco.
3. Nel caso in cui i rapporti tra utente e Addetto all'Assistenza siano particolarmente difficili
4. potrà essere richiesta la sostituzione dell'operatore.
5. La richiesta motivata, accompagnata dal parere dell'Assistente Sociale, sarà sottoposta all'esame del Dirigente e, se reiterata, verrà esaminata dal Sindaco.

Art. 18 - Diritti e doveri dell'assistente domiciliare

1. L'Assistente Domiciliare deve attenersi a quanto segue:
 - a) tenere con cura i fogli-presenza, compilarli e farli firmare di volta in volta dall'utente;
 - b) avvertire l'Assistente Sociale dell'assenza dell'utente per adeguare prontamente il calendario giornaliero di lavoro;
 - c) non trasportare l'utente con il proprio mezzo né in forma gratuita né a pagamento salvo che i rischi per le persone trasportate e per l'operatore debitamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale siano coperti da apposita polizza assicurativa;
 - d) non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato. Variazioni di calendario saranno possibili in situazioni di emergenza che verranno comunicate tempestivamente all'Assistente Sociale;
 - e) non fornire agli utenti recapiti privati;
 - f) mantenere il segreto d'ufficio nonché quello professionale (si intende il non divulgare informazioni riservate acquisite nell'esercizio della propria professione);
 - g) partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.
2. Il personale in servizio rappresenta, nello svolgimento delle mansioni, l'Amministrazione Comunale e, come tale, è vincolato al rispetto delle norme dettate in materia dall'Amministrazione, anche per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione.

Art. 19 - Cessazione o riduzione del servizio

1. Il S.A.D. può cessare o essere ridotto in caso di:
 - a) richiesta scritta dell'utente;
 - b) qualora vengano meno i requisiti di ammissione allo stesso (modifica del nucleo familiare, ecc.);
 - c) decesso o ricovero definitivo presso Istituti, qualora i familiari restanti non necessitino ulteriormente del servizio stesso;

- d) qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale di servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce, ecc.) in forma ripetuta;
- e) qualora l'utente si assenti più volte nell'orario del servizio senza aver preventivamente avvertito l'Assistente Sociale o l'Assistente Domiciliare;
- f) in caso di assenza prolungata dell'utente (un mese o più) esclusi i ricoveri ospedalieri.

Art. 20 - Supplenze e sostituzioni

1. La possibilità di sostituzioni o supplenze dell'Assistente Domiciliare è contemplata solo nei casi di assenza prolungata del personale e, comunque, limitatamente a situazioni particolarmente gravi.
2. Tali sostituzioni possono venir effettuate anche ad orario ridotto rispetto a quello assegnato all'utente, tenuto conto del personale presente nel territorio.

Art. 21 - Durata delle prestazioni

1. Le prestazioni del S.A.D. vengono erogate per una durata determinata, in relazione alle esigenze ed alle necessità dell'utente.

Capo III° Assistenza economica

Art. 22 - Obiettivi specifici

1. La prestazione di assistenza economica è inscindibile dal contesto di una politica degli interventi e servizi indirizzati, nel loro insieme, a prevenire il bisogno assistenziale e l'emarginazione di persone e nuclei particolarmente deboli sul piano sociale.
2. Pertanto, la erogazione di contributi economici deve considerarsi sussidiario rispetto ad altri interventi predisposti dal Servizio che consentano di affrontare, per quanto possibile - mediante la prospettazione di altre possibili soluzioni, anche parziali (casa, assistenza domiciliare, inserimenti lavorativi, ecc.) - la situazione rappresentata con un progetto preciso finalizzato alla prevenzione o al recupero o al superamento della fase acuta.

Art. 23 - Destinatari

1. Possono usufruire delle prestazioni di assistenza economica:
 - le persone residenti nel Comune
 - le persone di passaggio che evidenzino difficoltà a raggiungere la propria destinazione secondo le modalità indicate nel presente capo.

Art. 24 - Tipologie di contributi economici

1. L'assistenza economica viene prestata nelle seguenti forme:
 - a) contributi di integrazione del reddito al minimo vitale, in via continuativa o straordinaria;
 - b) contributi economici straordinari;
 - c) concessione di prestiti per temporanea difficoltà economica;
 - d) sostegno per inserimenti lavorativi.

Art. 25 - Definizioni

1. Per "minimo vitale" si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari. E' assunto a parametro economico di riferimento l'importo mensile della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti.
2. Lo stato di bisogno si definisce, in questo contesto, come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo, il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le entrate del nucleo.

Art. 26 - Composizione del minimo vitale

1. Il minimo vitale - comprendente il minimo alimentare e le spese generali di gestione della vita quotidiana - è dato dall'importo della pensione minima INPS; per ciascuna delle ulteriori persone che compongono il nucleo familiare si aggiunge il solo minimo alimentare, calcolato secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente regolamento (Alleg. B). Gli importi saranno adeguati dalla Giunta comunale annualmente sulla base degli indici ISTAT.
2. Non sono comprese nel "minimo vitale", e perciò dovranno essere aggiunte, debitamente documentate:
 - le spese di affitto
 - le spese per il riscaldamento invernale.
3. Qualora il nucleo familiare usufruisca di altri servizi erogati dal Comune (S.A.D., pasto caldo a domicilio, servizio lavanderia, pagamento rette per ricoveri, riduzione tariffe su servizi a domanda individuale...), il Settore ne terrà debitamente conto per valutare gli ulteriori interventi del caso.

Art. 27 - Integrazione minimo vitale in via continuativa

1. Il contributo di integrazione del reddito al minimo vitale in via continuativa può essere erogato a persone singole o nuclei familiari composti da:
 - a) persone in età pensionabile, secondo le leggi vigenti;
 - b) persone con invalidità superiore al 67%, riconosciuta dall'apposita commissione sanitaria dell'U.L.S.S.;
 - c) persone che, avendo presentato domanda per il riconoscimento di invalidità civile, siano dichiarate dal medico di base totalmente inabili al lavoro.
2. Il contributo è proponibile per periodi di durata non superiore ad 1 (uno) anno.
3. L'Assistente Sociale è tenuta, persistendo le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo, a presentare una ulteriore proposta aggiornata.

Art. 28 - Integrazione minimo vitale in via straordinaria

1. Il contributo di integrazione del reddito al minimo vitale in via straordinaria può essere erogato a persone singole o nuclei familiari in situazione di grave comprovato disagio sociale per:
 - a) mutamento repentino da una condizione di stabilità socio-economica-familiare ad un grave dissesto;
 - b) perdurare di condizioni socio-economiche gravemente disagiate, conseguenti ad una complessiva condizione di disadattamento sociale, non modificabile nel breve periodo per incuria degli adulti componenti il nucleo, all'interno del quale è comunque necessario attuare la protezione di soggetti che, per non raggiunta maturità psico-fisica, non sono in grado di ovviarvi autonomamente;
 - c) condizioni di grave emarginazione sociale, comunque determinata, che richiedono, per l'attuazione di un progetto di reinserimento sociale, un periodo di presa in carico totale dei soggetti interessati, ai fini della soddisfazione delle esigenze materiali di vita e/o l'acquisizione di un livello scolastico e professionale che li renda in grado di raggiungere l'indipendenza economica.
2. L'accesso al contributo è vincolato ad una procedura che comporta l'assunzione del caso, da parte del Servizio, sulla base di un progetto globale, che preveda il ricorso a tutti gli interventi possibili (acquisizione dei diritti pensionistici, qualificazione professionale, inserimento scolastico, ecc.).
3. Gli interessati devono impegnarsi, in maniera fattiva, a collaborare al progetto predisposto per il caso e finalizzato alla loro autonomia sociale ed economica.
4. Quanto previsto nel progetto deve essere realizzato in un arco di tempo ben definito ed adeguato, oltre il quale l'intervento si presume inefficace e la prestazione di carattere economico deve perciò essere interrotta.
5. Il contributo è proponibile per periodi di durata non superiore a 6 (sei) mesi.

6. L'Assistente Sociale è tenuta, persistendo le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo, a presentare una ulteriore proposta aggiornata.

Art. 29 - Assistenza straordinaria

1. Il Servizio potrà rispondere con soluzioni diverse quando ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono gravemente l'equilibrio socio economico della persona o del nucleo, normalmente autonomi, e che possono essere risolte con un intervento straordinario.

Art. 30 - Contributi economici straordinari

1. I contributi economici straordinari possono essere erogati per far fronte ad esigenze straordinarie, in relazione a situazioni di motivata urgenza e/o gravità.
2. In questi casi il minimo vitale del singolo o della famiglia interessata viene tenuto presente soltanto quale dimensione orientativa.
3. La decisione riguardante l'ammontare del contributo avviene in relazione al bisogno specifico manifestato, per un periodo non superiore ai 3 (tre) mesi, non ripetibili, oppure una-tantum.

Art. 31 - Prestiti assistenziali

1. Qualora lo stato di bisogno derivi dal ritardo con cui vengono corrisposti di fatto all'interessato i mezzi previdenziali o assistenziali, ovvero altre entrate cui egli abbia diritto, o infine il richiedente abbisogni di una risposta immediata e consistente e dimostri di poter far fronte all'impegno di restituzione, si potrà procedere alla concessione di prestiti senza interessi concordando tempi e modalità del rimborso, *per un importo non superiore a 2mila euro. La Giunta comunale determina gli indici ISE/ISEE normalmente applicabili per la concessione del prestito o di altri contributi economici straordinari.*(*)
2. L'interessato sottoscriverà un'apposita dichiarazione impegnativa al momento della compilazione della domanda.
3. In caso di mancata restituzione delle somme prestate, l'Amministrazione Comunale provvederà al loro recupero coattivo.

Art. 32 - Sostegno per inserimenti lavorativi

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle fasce più emarginate senza reddito fisso e disoccupate (ex tossicodipendenti in fase di recupero, nomadi ecc.) potranno essere erogati, su apposita proposta del Servizio, contributi per agevolare l'impiego presso le imprese locali per un importo *massimo 400 euro (*)* mensili per un periodo non prorogabile di 3 (tre) mesi.

Art. 33 - Presentazione delle richieste

1. Il procedimento di ammissione ai servizi socio-assistenziali ha inizio con un colloquio con l'Assistente Sociale, su domanda dell'interessato oppure d'ufficio, su segnalazione di organismi di volontariato, di altri servizi pubblici o di privati cittadini, che abbiano notizia dell'esistenza di persone bisognose di assistenza.
2. Nella domanda, indirizzata al Settore Servizi Sociali e che sarà redatta a cura del Servizio, l'interessato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 - a) i redditi del proprio nucleo familiare
 - b) l'esistenza di proprietà immobiliari
 - c) l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti e l'entità della loro contribuzione
 - d) eventuali risparmi o investimenti.
3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, di volta in volta richiesta in relazione alla situazione prospettata:
 - a) fotocopia certificato pensione o altra documentazione redditi nucleo familiare;
 - b) fotocopia busta paga, dichiarazione redditi o altra documentazione nucleo familiare;

- c) fotocopia ricevuta del pagamento dell'affitto;
 - d) certificato di disoccupazione;
 - e) documentazione circa i costi sanitari sostenuti;
 - f) certificato commissione sanitaria ULSS per grado di invalidità;
 - g) ogni altro documento ritenuto necessario in relazione al caso specifico rappresentato.
4. I documenti in possesso di una Pubblica Amministrazione saranno acquisiti d'ufficio da parte del responsabile del procedimento.
 5. Qualora il richiedente si trovi nella impossibilità di riscuotere le eventuali provvidenze economiche, deve indicare, nella domanda, la persona appositamente delegata.

Art. 34 - Istruttoria

1. Il Servizio procede agli opportuni accertamenti circa la situazione che è stata illustrata – con colloqui, visite domiciliari o verifiche d'ufficio, anche tramite il personale della Polizia Municipale - acquisendo, se necessario, ulteriori informazioni ed elementi conoscitivi sullo stato socio-economico e familiare del richiedente.

Art. 35 - Definizione della richiesta

1. L'Assistente Sociale che ha accolto la domanda e redatto l'istruttoria formula la proposta di intervento ritenuta idonea, e la sottopone al Dirigente per la conferma. L'Assessore ai Servizi Sociali vista e sottopone le pratiche all'esame della Giunta Comunale, con cadenza almeno trimestrale.
2. L'Assessore presenta alla Giunta Comunale, per la definitiva decisione, anche le situazioni rispetto alle quali siano stati espressi pareri diversi.
3. Il Dirigente darà motivata comunicazione all'interessato la cui richiesta abbia ricevuto, dopo la prevista istruttoria tecnica, un giudizio negativo oppure non sia stata accolta dalla Giunta Comunale.
4. Il Servizio comunica agli interessati l'esito della domanda entro dieci giorni dalla data di acquisizione della relativa deliberazione.

Art. 36 - Motivi di esclusione

1. Sono esclusi dai benefici assistenziali:
 - a) coloro che rifiutano le soluzioni proposte, in particolare quelle alternative ai contributi economici;
 - b) le persone che abbiano la proprietà di beni immobili, tenuto conto delle loro possibili utilizzazioni o destinazioni;
 - c) le persone che abbiano parenti tenuti agli alimenti e che di fatto vi provvedano;
 - d) coloro che non producano, immotivatamente, la documentazione richiesta dal Servizio entro 8 giorni dalla data di presentazione della domanda;
 - e) coloro che abbiano un tenore di vita in contrasto con il dichiarato stato di bisogno: questa particolare situazione dovrà essere suffragata da apposite indagini condotte con l'ausilio del personale di Polizia Municipale.

Art. 37 - Fondo economale

1. Per problemi legati a situazioni di bisogno contingenti che non possono, per ragioni d'urgenza, attendere i tempi normalmente seguiti per l'istruttoria delle domande, l'Assistente Sociale può proporre l'erogazione di un contributo - anche a titolo di acconto - a mezzo di buoni economali, per un importo *non superiore a 250 euro (*)*, o altro necessario e/o opportuno per l'attenuazione dell'emergenza (emissione di buoni per acquisto generi alimentari, pagamento bollette per utenze a rete...).
2. Per far fronte alle emergenze suesposte l'Economo Comunale potrà attingere da un apposito fondo di Economato, il cui importo sarà determinato dalla Giunta Comunale.
3. La proposta dell'Assistente Sociale dovrà essere confermata, anche successivamente, dal Dirigente e vistata dall'Assessore ai Servizi Sociali.

4. Per le persone di passaggio, e prive dei necessari mezzi, è ammessa l'erogazione di contributi finalizzati al raggiungimento del luogo di destinazione. La somma da corrispondere sarà equivalente, in via indicativa, al costo del biglietto aumentato, se opportuno, di un buono pasto.

Art. 38 - Erogazione di beni

1. L'intervento in denaro può essere sostituito, a parità di valore, in beni (generi alimentari, combustibile per riscaldamento, ecc...) quando vi è il ragionevole dubbio, fondato su motivi oggettivamente verificabili dall'ufficio proponente, che la somma erogata non verrebbe utilizzata per lo scopo previsto.
2. In questo caso la liquidazione verrà fatta a favore del fornitore.

Capo IV°

Ricovero delle persone anziane indigenti

Art. 39 - Obiettivi specifici

1. Quando non sia possibile assicurare alle persone anziane adeguato supporto assistenziale presso il domicilio con il ricorso ai vari servizi già predisposti, l'Amministrazione Comunale potrà intervenire con la erogazione delle somme necessarie per il pagamento, parziale o totale, della retta per il ricovero in istituto.
2. Nell'ambito delle diverse forme di assistenza predisposte dal Comune - S.A.D., telesoccorso, fornitura pasti, contributi economici... - il ricovero in istituto deve considerarsi comunque come ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.

Art. 40 - Condizioni soggettive

1. L'assistenza mediante ricovero in strutture protette o case di riposo è assicurata prevalentemente a cittadini anziani per i quali la prognosi medica escluda la possibilità di fare regredire lo stato globale dei postumi invalidanti e di migliorare lo stato di salute con un'attività riabilitativa, o comunque, gravemente non autosufficienti (portatori di totale o parziale invalidità motoria o in stato di debilitazione fisica o grandi senili o malattie mentali) per i quali il mantenimento nel proprio nucleo familiare non sia possibile.
2. Il criterio fondamentale di priorità per l'accesso all'assistenza presso istituti si riconduce al grado di autosufficienza dell'anziano, secondo gli strumenti di valutazione di tale condizione elaborati per il S.A.D.
3. Ai fini dell'ammissione deve essere preliminarmente acquisita una diagnosi medica dello stato di autosufficienza.

Art. 41 - Domicilio di soccorso

1. Il Comune assicura il pagamento delle rette per il ricovero in istituto, secondo le modalità di seguito illustrate, a favore dei cittadini residenti che abbiano maturato i requisiti per il domicilio di soccorso.
2. Non concorre a far acquistare il domicilio di soccorso in questo Comune il tempo trascorso presso la Casa di Riposo "Umberto I°" - via S. Rocco 10, Piove di Sacco - con retta a totale o parziale carico del Comune di provenienza.

Art. 42 - Redditi del richiedente

1. Il richiedente concorre alla copertura della retta con i suoi redditi, da pensione o di qualunque altra natura, fatta salva la quota mensile garantita per le spese personali, da corrispondersi per 13 (tredici) mensilità.
2. All'atto dell'accoglimento in istituto l'interessato sarà tenuto:

- a) a versare alla Direzione dell'istituto gli importi delle varie provvidenze pensionistiche od assistenziali per un valore pari alla quota riferita dalla data di accoglimento fino alla maturazione della rata successiva;
 - b) a depositare presso la medesima Direzione tutti i libretti relativi alle provvidenze pensionistiche e assistenziali;
 - c) a depositare inoltre eventuali libretti di risparmio di cui sia titolare.
3. L'anziano richiedente, che conviva con il coniuge sprovvisto di altri redditi, concorrerà in misura tale da lasciare al coniuge una somma almeno pari al minimo vitale previsto dal Comune.

Art. 43 - Situazioni particolari

1. Non è ammissibile al contributo chi sia proprietario di beni immobili, terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura, salvo quanto previsto nel presente articolo.
2. Se il richiedente sia proprietario di beni, pur non possedendo liquidità, potrà chiedere l'accesso all'assistenza economica per la copertura della retta in istituto a condizione che acconsenta, su tali beni:
 - la cessione al Comune, a titolo gratuito, si tratti di beni immobili, o di crediti verso terzi, o di azioni e/od obbligazioni;
 - l'accensione di ipoteca. Se l'ipoteca venga accesa a cura del Comune, i relativi costi andranno ad incrementare il debito a carico del ricoverato;
 - la predisposizione delle opportune garanzie a favore del Comune sui crediti in maturazione.
3. Particolare esame istruttorio sarà svolto allo scopo di accertare se, in periodi recenti rispetto alla richiesta di inserimento in istituto, l'interessato abbia venduto, donato o comunque alienato in forma onerosa o gratuita beni immobili. Quando necessario, sarà predisposta apposita perizia volta a valutare se il prezzo conseguito sia stato congruo, e la disponibilità attuale del relativo importo in capo all'interessato.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esperire azione revocatoria per domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio, anche anteriori al ricovero, preordinati al fine di pregiudicare il soddisfacimento degli obblighi connessi al ricovero in istituto.

Art. 44 - Obblighi del richiedente

1. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare:
 - a) di non essere titolare di altri redditi o proprietà immobiliari oltre a quelli documentati ed elencati;
 - b) quali sono gli eventuali parenti tenuti per legge agli alimenti (art. 433 del c.c. e art. 168 della L. 151/1975).
2. L'interessato che si rivolga al Servizio in seguito a diniego di aiuto economico da parte dei tenuti per legge agli alimenti sarà invitato a domandare - per iscritto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno - la necessaria integrazione economica ai parenti.
3. Qualora costoro rispondano negativamente o non rispondano affatto, l'Amministrazione Comunale procederà in via del tutto provvisoria all'erogazione totale o parziale della retta di ricovero e farà intraprendere dall'interessato, nei loro confronti, le necessarie azioni presso le competenti autorità giudiziarie.

Art. 45 - Natura dell'intervento

1. Il contributo comunale per la copertura totale o parziale della retta deve essere considerato in ogni caso come anticipazione rispetto ai possibili futuri miglioramenti della posizione economica della persona ricoverata, a qualsiasi titolo conseguiti.
2. L'interessato deve perciò sottoscrivere un impegno a rimborsare al Comune gli oneri da questo sostenuti per tutto il periodo antecedente la riscossione effettiva di assegni, pensioni od altri benefici. L'impegno va inoltre sottoscritto, ove possibile, anche da uno o più parenti.

3. Qualora l'anziano richiedente sia interdetto o inabilitato, è richiesta la sottoscrizione dell'impegno da parte del tutore o curatore.
4. In caso di inottemperanza da parte dei parenti del richiedente agli impegni sottoscritti, il Comune si attiverà al recupero del credito mediante procedura di rivalsa.

Art. 46 - Istruttoria

1. L'Assistente Sociale che ha in carico il caso provvede:
 - a) a far sottoscrivere apposita richiesta all'interessato;
 - b) ad un esame preliminare della documentazione prodotta per l'apertura del caso, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta;
 - c) agli accertamenti della situazione economica, ricorrendo anche a rapporti informativi del personale di Polizia Municipale;
 - d) alla individuazione, ove esistano, dei parenti obbligati agli alimenti nei confronti del
 - e) richiedente.
2. La proposta di intervento dell'Assistente Sociale deve essere confermata dal Dirigente e, vistata dall'Assessore ai Servizi Sociali, sarà sottoposta all'esame della Giunta Comunale per la decisione.
3. Qualora l'istruttoria si concluda con un giudizio negativo, ne sarà data comunicazione scritta all'interessato, a cura del Dirigente, dopo il visto dell'Assessore competente.

Art. 47 - Gli obbligati per legge

1. Le persone tenute per legge agli alimenti ai fini della eventuale assunzione parziale o totale della retta di ricovero del congiunto dovranno presentare la seguente documentazione:
 - a) situazione attuale di famiglia;
 - b) ricevuta del pagamento dell'affitto o titolo di godimento dell'alloggio e, quindi, dimostrazione dei ratei di mutuo per la prima casa;
 - c) certificato di disoccupazione;
 - d) certificato di iscrizione scolastica;
 - e) busta-paga del mese precedente a quello in cui è stata presentata la richiesta;
 - f) copia della dichiarazione dei redditi.
2. Il Servizio acquisirà inoltre ogni altra documentazione che ritenga opportuna in relazione alle situazioni prospettate, ed assumerà di norma informazioni sulla reale condizione economica, con particolare riferimento alle proprietà immobiliari, al tenore di vita ed al tipo di lavoro svolto, anche attraverso il personale del Comando di Polizia Municipale, o in altri modi ritenuti idonei.

Art. 48 - Persone incapaci

1. Il Servizio avvierà di propria iniziativa la procedura di interdizione della persona per la quale viene proposto il ricovero quando risulti - dalla relazione medica e da riscontri obiettivi, anche in sede di visite domiciliari - che la stessa presumibilmente non è capace di intendere e di volere, e non vi siano parenti che se ne assumono la cura.

Art. 49 - Altre situazioni

1. Le richieste di contribuzione economica a favore di persone per le quali il ricovero non sia stato concordato con il servizio, o per le quali gli oneri siano stati assunti direttamente dai parenti con la Direzione dell'istituto, potranno essere accolte a condizione che:
 - a) venga espletata apposita istruttoria, secondo quanto previsto nel presente titolo;
 - b) le persone tenute agli alimenti dimostrino che non possono più fare fronte agli impegni assunti nei confronti dell'istituto, per mutate condizioni economiche e familiari;
 - c) sia dato dettagliatamente conto delle risorse disponibili al momento del ricovero, e del loro esaurimento;

d) siano osservati i limiti di disponibilità posti nel bilancio comunale di previsione, rispetto agli impegni già assunti dal Servizio o dallo stesso programmati.

Art. 50 - Inserimento di minori in istituto

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, per quanto possibile, anche nei casi di inserimento in istituto per i minori.

Art. 51 - Abrogazione

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti:
 - regolamento per la tutela dei cittadini indigenti e l'accoglimento in istituti con retta a totale parziale carico del Comune di Piove di Sacco, del. G.M. n. 319/1990;
 - regolamento di assistenza economica, del. C.C. n. 36/1991.

C.C. n. 71 del 14.06.1996

(*) C.C. n. 45 del 27.06.2007